

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 142
Bellinzona, 22 gennaio

2/2016

Legge sulle imprese artigianali (LIA)

(del 24 marzo 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 5 novembre 2012 presentata nella forma elaborata da Paolo Pagnamenta e cofirmatari;
- visto il messaggio 11 novembre 2014 n. 6999 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1** La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza.
- Definizione** **Art. 2** Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Capitolo secondo Albo

- Istituzione** **Art. 3** A garanzia del corretto esercizio dei lavori artigianali, in particolare della qualità e della sicurezza, è istituito un albo delle imprese artigianali.
- Iscrizione** **Art. 4** ¹Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli artt. 6 e 7.
²Per le società i requisiti professionali devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.
³Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della società, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.
- Effetti dell’iscrizione** **Art. 5** ¹L’iscrizione all’albo abilita le imprese artigianali all’esecuzione dei lavori nei rispettivi campi di attività.
²Restano riservate le disposizioni della legislazione in materia di commesse pubbliche.

- Requisiti**
a) **professionali**
- Art. 6** ¹I requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.
- ²Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.
- b) **personali**
- Art. 7** I titolari dei requisiti di cui all'art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:
- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
 - b) non avere subito, in Svizzera o all'estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
 - c) godere di ottima reputazione;
 - d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
 - e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità.
- Imprese estere**
- Art. 8** ¹Per l'iscrizione le imprese estere devono provare l'adempimento di tutti i requisiti stabiliti da questa legge.
- ²La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

Capitolo terzo

Obblighi

- Obblighi delle imprese**
- Art. 9** Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:
- a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell'ambiente;
 - b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
 - c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
 - d) rispettare le disposizioni che disciplinano l'assunzione e l'impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
 - e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
 - f) non praticare concorrenza sleale.
- Obblighi di notifica del committente**
- Art. 10** ¹Nell'ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare alla commissione di cui all'art. 13 il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.
- ²La notifica deve avere luogo prima che l'impresa artigianale inizi i lavori.
- Obbligo del municipio**
- Art. 11** ¹Il municipio è tenuto a collaborare nell'applicazione della legge.
- ²In particolare esso verifica che i lavori soggetti alla presente legge siano svolti da imprese iscritte all'albo e segnala alla commissione di cui all'art. 13 le eventuali violazioni.
- ³In caso di inadempienza grave il Municipio può essere sanzionato dall'autorità di vigilanza.

Capitolo quarto

Disposizioni organizzative e procedurali

- Consiglio di Stato**
- Art. 12** ¹Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

	<p>²La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da nove membri così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;b) quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;c) quattro rappresentanti dell'Unione Associazioni dell'Edilizia.
Commissione di vigilanza	<p>Art. 13 ¹Alla commissione è delegata l'applicazione della presente legge e del relativo regolamento.</p> <p>²L'Unione Associazioni dell'Edilizia ne assicura il segretariato e assume i relativi costi.</p>
Iscrizioni e cancellazioni	<p>Art. 14 ¹Le domande d'iscrizione all'albo, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere presentate alla commissione, che decide.</p> <p>²La cancellazione è decisa dalla commissione dopo aver sentito le parti interessate.</p>
Contenuto dell'albo	<p>Art. 15 L'albo è suddiviso in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nella prima sono elencati gli iscritti il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali conformemente all'art. 6;b) nella seconda sono elencati gli iscritti in virtù del regime d'eccezione previsto dall'art. 24.
Tenuta a giorno e pubblicità	<p>Art. 16 L'albo è conservato dalla commissione, che provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla sua tenuta a giorno;b) alla pubblicazione delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;c) alla pubblicazione, almeno una volta all'anno, dell'elenco delle imprese iscritte;d) a rilasciare i relativi estratti.
Modifiche	<p>Art. 17 ¹Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell'albo.</p> <p>²Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale o della forma giuridica della società.</p>
Cancellazioni per perdita dei requisiti	<p>Art. 18 Sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono più ai requisiti della legge o che non esercitano alcuna attività per un periodo di tre anni consecutivi.</p>
Tasse	<p>Art. 19 ¹Le iscrizioni, le modifiche e la tenuta a giorno dell'albo sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite nel regolamento. Per le iscrizioni e le modifiche la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all'anno.</p> <p>²Gli incassi sono attribuiti all'Unione Associazioni dell'Edilizia quale partecipazione alle spese di segretariato.</p>

Capitolo quinto Procedimento disciplinare

Misure	<p>Art. 20 ¹La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'ammonimento;b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;c) la sospensione o la radiazione dall'albo, cumulabili con la sanzione di cui alla lett. b). <p>²La radiazione dall'albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.</p>
---------------	--

³Le persone giuridiche sono pure punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione.

⁴L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall'illecito.

Procedura

Art. 21 ¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²L'interessato ha diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

³Al denunciante è comunicato l'avvio del procedimento.

Capitolo sesto

Disposizioni penali**Esercizio
abusivo della
professione**

Art. 22 ¹Chi esegue lavori artigianali soggetti alla presente legge senza essere iscritto all'albo è punibile con una multa sino a fr. 50'000.--.

²Se l'autore ha agito per negligenza la pena è la multa sino a fr. 20'000.--.

³Le contravvenzioni sono perseguite dalla commissione in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Capitolo settimo

Disposizioni varie e finali**Rimedi di
diritto**

Art. 23 Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

**Norme
transitorie**

Art. 24 ¹Il diritto all'iscrizione di cui all'art. 4 è pure conferito alle imprese artigianali attive all'entrata in vigore di questa legge che dimostrano di ossequiare i requisiti di cui all'art. 7 e di esercitare in Svizzera la medesima attività da almeno cinque anni.

²Tali imprese sono tenute ad adeguarsi ai requisiti fissati dall'art. 6 cpv. 1 nel termine di sei mesi in caso di sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo.

³In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall'art. 14 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

**Entrata in
vigore**

Art. 25 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 24 marzo 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Corti**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 25 della legge che precede,

ordina:

La Legge sulle imprese artigianali (LIA) del 24 marzo 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento della legge sulle imprese artigiane (RLIA)

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle imprese artigiane del 24 marzo 2015

decreta:

Capitolo primo **Disposizione generale**

Imprese assoggettate

Art. 1 Le imprese che svolgono lavori artigianali nei settori professionali indicati nell'allegato (in seguito: imprese) sono assoggettate alla legge sulle imprese artigiane (LIA) del 24 marzo 2015 e al presente regolamento.

Capitolo secondo **Organizzazione**

Commissione di vigilanza

Art. 2 ¹La Commissione di vigilanza (in seguito: commissione) è composta di nove membri designati dal Consiglio di Stato su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (UAE).

²Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

³Le decisioni sono firmate dal presidente o, in sua assenza, da un membro nonché dal direttore o da un suo sostituto.

⁴I provvedimenti cautelari e le questioni che non riguardano temi di rilevante importanza possono essere decisi dal solo presidente oppure, su delega, da un membro, dal direttore o da un suo sostituto.

⁵La commissione può istituire, per ogni categoria professionale, delle sottocommissioni incaricate di esprimere preavvisi tecnici al suo indirizzo. I membri delle sottocommissioni sono proposti dalle associazioni professionali di riferimento.

Direzione

Art. 3 ¹La commissione si avvale di una direzione permanente dell'albo (in seguito: direzione).

²In particolare la direzione:

- a) assiste i lavori della commissione;
- b) istruisce le pratiche;
- c) esegue le verifiche;
- d) tiene a giorno l'albo, provvedendo, di regola ogni sei mesi, alla pubblicazione delle nuove iscrizioni e delle modifiche;
- e) assicura i contatti con gli altri organi di controllo;
- f) svolge i compiti ad essa attribuiti dalla commissione.

³La direzione è nominata dalla commissione su proposta dell'Unione Associazioni dell'Edilizia (in seguito: UAE) ed è subordinata amministrativamente a quest'ultima.

Capitolo terzo **Procedura**

Richiesta

Art. 4 ¹La richiesta di iscrizione è presentata alla direzione tramite l'apposito modulo.

²Essa indica la categoria professionale per la quale è chiesta l'iscrizione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) estratto dell'iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
- b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell'organo esecutivo;
- c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l'avvenuto pagamento dei tributi elencati all'art. 9 cpv. 2 lett. a);
 - a) relativi all'anno precedente nonché l'attestazione prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. b);
- d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. c);
- e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
 - diplomi e titoli di studio richiesti nell'allegato;
 - attestati e referenze concernenti l'attività pratica;
 - certificato di solvibilità personale.

³Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.

⁴Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l'apposito sistema online della SEFRI. Con l'apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:

- a) la prova autenticata dell'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
- b) la prova documentale autenticata dell'adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all'anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
- c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).

Requisiti professionali

Art. 5 ¹I requisiti professionali (titoli di studio e pratica professionale) richiesti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 6 della legge nonché i titoli di studio minimi per la partecipazione alle procedure libere o selettive previste dalla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 sono stabiliti nell'allegato.

²Ai fini dell'iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente effettivo soltanto colui che partecipa effettivamente alla gestione della società mediante una presenza di almeno il 50% della normale durata del lavoro, la rappresenta e ne garantisce l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9 della legge.

³Per la pratica professionale sono computati gli anni di lavoro effettivamente svolti nella categoria professionale interessata a far tempo dal conseguimento del titolo di studio richiesto. In casi particolari possono essere ammesse delle deroghe, segnatamente quando un detentore del titolo di studio richiesto dimostri adeguate conoscenze imprenditoriali e del contesto economico cantonale.

Procedura

Art. 6 ¹La commissione decide sulle richieste di iscrizione all'albo, sulle deroghe e le eccezioni ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 della legge nonché su eventuali deroghe concernenti il periodo di pratica professionale (art. 5 cpv. 3).

²In caso di dubbi essa o la sottocommissione di riferimento ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 può convocare il richiedente per una verifica tecnica delle conoscenze professionali nel settore specifico.

Effetti della decisione di iscrizione

Art. 7 ¹Le imprese assoggettate sono abilitate ad eseguire esclusivamente i lavori artigianali compresi nella categoria professionale nella quale sono iscritte.

²Le imprese che eseguono lavori in più categorie professionali e le imprese generali che eseguono direttamente lavori artigianali sono tenute ad ottemperare ai requisiti stabiliti per ciascuna categoria e a ottenere l'iscrizione in ognuna di esse.

Modifiche

Art. 8 Tutte le modifiche riguardanti i requisiti professionali o personali nonché lo statuto giuridico dell'impresa devono essere notificati alla direzione entro un mese.

Verifica dei requisiti

Art. 9 ¹La commissione verifica annualmente l'ossequio dei requisiti fissati dalla legge da parte delle imprese iscritte.

²A tal fine, nel corso del primo trimestre di ogni anno, ogni iscritto all'albo è tenuto a presentare alla direzione l'apposito modulo, firmato e accompagnato da:

- a) documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, nell'anno precedente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD, LAINF (Suva o altra assicurazione infortuni), cassa malati, cassa pensioni (LPP), contributi professionali (CPC), imposte alla fonte, contributo fondazione pensionamento anticipato nei settori professionali ove lo stesso è obbligatorio, cauzioni, se previste dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale;
- b) per le imprese iscritte nelle categorie professionali ove vige un contratto collettivo di lavoro, attestazione sul rispetto del medesimo rilasciata dalla competente commissione paritetica;
- c) dichiarazione aggiornata di una compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una copertura assicurativa per le conseguenze della responsabilità civile professionale dell'impresa secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti.

³Sono ammesse unicamente le dichiarazioni rilasciate dagli istituti o dagli enti preposti.

⁴Le dichiarazioni inerenti cassa malati e cassa pensioni devono indicare anche il numero dei dipendenti assicurati.

⁵La mancata presentazione della conferma annuale con i relativi allegati costituisce un motivo di radiazione dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge.

⁶La commissione può delegare determinati compiti di verifica dei requisiti ad altri enti o associazioni.

Decisione sull'assoggettamento

Art. 10 ¹La commissione può accertare, d'ufficio o su istanza di parte, l'assoggettamento di un'impresa alla legge.

²Se un'impresa tenuta all'assoggettamento non risulta iscritta all'albo nella specifica categoria professionale, la commissione le impartisce un termine per regolarizzare la situazione e può ordinare le necessarie misure provvisoriale (blocco dei lavori, richiesta di garanzie, ecc.).

³In caso di mancato rispetto del termine impartito per regolarizzare la situazione, la commissione dà avvio al procedimento penale e/o disciplinare. Qualora le circostanze lo giustificano, essa può prescindere dalla fissazione di termini e avviare immediatamente questi procedimenti.

Capitolo quarto Disposizioni varie e finali

Tasse e emolumenti

Art. 11 ¹Le tasse previste dall'art. 19 della legge sono stabilite come segue:

- a) iscrizione all'albo, fr. 2'000.–, rispettivamente fr. 1'500.– per le imprese facenti parte di associazioni affiliate all'UAE;

- b) verifiche tecniche delle conoscenze e competenze professionali, da un minimo di fr. 300.– a un massimo di fr. 2'000.–;
- c) tenuta a giorno, fr. 300.– all'anno per categoria professionale.

²Per le imprese che chiedono di essere iscritte all'albo in più categorie, la tassa di iscrizione corrisponde all'importo previsto dalla lettera a) del precedente capoverso più fr. 300.– per categoria.

³Gli emolumenti per le procedure disciplinari e le altre decisioni della commissione sono determinati tenendo conto dell'effettivo onere amministrativo.

⁴Le tasse e gli emolumenti come pure i proventi delle sanzioni ai sensi degli art. 20 e 22 della legge sono incassati dalla commissione tramite la direzione.

Finanziamento **Art. 12** ¹Le indennità ai membri della commissione sono corrisposte secondo il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008. Quelle per i membri delle sotto-commissioni ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 sono se del caso versate dalle rispettive associazioni professionali.

²Le rimanenti spese sono assunte dalla commissione.

³La direzione tiene la contabilità delle entrate e delle uscite e dello stato patrimoniale della commissione secondo i principi della gestione finanziaria e in particolare quelli dell'equilibrio finanziario, della parsimonia e dell'economicità. L'ufficio del controlling e dei servizi centrali (UCOSC) del Dipartimento del territorio ne verifica annualmente la correttezza e segnala al Consiglio di Stato eventuali situazioni di non conformità.

⁴Gli avanzi di esercizio sono accantonati dalla commissione e destinati alla copertura di eventuali futuri risultati di esercizio negativi. Gli eventuali disavanzi devono essere preventivamente discussi con il Dipartimento del territorio e l'UAE e, dopo liberazione degli accantonamenti, sono a carico dell'UAE sino a concorrenza di fr. 50'000.– e del Cantone per la parte rimanente.

Norma transitoria **Art. 13** L'iscrizione ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall'art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta.

Entrata in vigore **Art. 14** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° febbraio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato: Settori professionali assoggettati e requisiti (art. 1 e 5)

*riservate possibili deroghe ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 per casi particolari

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
1.	costruzioni in legno/carpentiere copritetto	AFC carpentiere	3 anni*	– capo carpentiere APF – tecnico del legno SSS

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLCPubb/CIAP)
2.	opere da falegname	AFC falegname (indirizzo professionale mobili e arredamenti / costruzioni e finestre)	3 anni*	<ul style="list-style-type: none"> – preparatore del lavoro ASFMS – tecnico del legno SSS – progettista in falegnameria APF o responsabile della produzione in falegnameria APF
3.	opere da pittore	AFC pittore	3 anni*	– capo progetto pittura APF
4.	opere da piastrellista	AFC piastrellista	3 anni*	
5.	opere da gessatore, intonacatore, plafonatore	AFC gessatore - costruttore a secco	3 anni*	
6.	opere da posatore di pavimenti	AFC posatore di pavimenti – parquet	3 anni*	
7.	opere da vetraio	AFC vetraio	3 anni*	
8.	costruzioni metalliche / carpenteria metallica	AFC metalcostruttore (indirizzo professionale costr. metalliche / costruzioni in acciaio / fucinatura) AFC disegnatore metalcostruttore	3 anni*	<p><i>per elementi strutturali secondo norma EN 1090:</i> <i>EXC2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – maestria federale nelle metalcostruzioni <p><i>EXC3+EXC4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ingegnere <p><i>per elementi di facciata e costruzione metallica di elevate esigenze tecniche e qualitative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – maestria federale nelle metalcostruzioni
9.	opere da giardiniere	AFC giardiniere (indirizzo professionale paesaggismo/vivaismo/ piante erbacee perenni/fioricoltura)	3 anni*	<p><i>per la costruzione:</i> assistente paesaggista Jardin Suisse</p> <p><i>per la manutenzione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – capo giardiniere APF
10.	opere da impresario forestale	AFC selvicoltore	3 anni*	
11.	opere da spazzacamino	AFC spazzacamino	3 anni*	

	Categoria	Titoli di studio minimi	Pratica professionale minima	Titoli di studio minimi per la partecipazione a procedure libere o selettive ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (art. 34 RLC Pubblica/CIAP)
12.	<ul style="list-style-type: none"> – opere da lattoniere – impermeabilizzazioni di tetti, sintetiche e bituminose – impianti sanitari – impianti di riscaldamento – impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento 	<p>AFC lattoniere</p> <p>AFC policostruttore (indirizzo professionale impermeabilizzazioni)</p> <p>AFC installatore di impianti sanitari</p> <p>AFC progettista nella tecnica della costruzione (impianti sanitari, riscaldamento o ventilazione)</p> <p>AFC installatore di riscaldamenti</p> <p>AFC costruttore di impianti di ventilazione</p>	3 anni*	<p><i>per gli impianti speciali ai sensi dell'art. 34 RLC Pubblica/CIAP, indipendentemente dal tipo di procedura:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ingegnere
13.	posa di ponteggi	<p>AFC policostruttore con indirizzo costruzione di ponteggi oppure Certificato SISIP per i moduli «Tecnica di montaggio ponteggi 1» e «Statica nella costruzione di ponteggi»</p>	3 anni*	

Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2016

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge 10 giugno 1985 concernente l'adeguamento degli stipendi statali al rincaro;
- considerati i seguenti dati:

indice nazionale dei prezzi al consumo di novembre 2010	
in base al quale sono stati adeguati gli stipendi al 1° gennaio 2011	punti 104.2
indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2015	punti 101.8

decreta:

Art. 1 Gli stipendi al 1° gennaio 2016 rimangono invariati rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2011 e sono stabiliti su base 104.2 punti (tabella dicembre 2005=100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (novembre 2010)

Classe	Minimo	Massimo
B		214'907.–
A		187'095.–

Classe	Minimo	Massimo
39	118'080.–	166'595.–
38	114'235.–	160'539.–
37	110'384.–	154'484.–
36	106'537.–	148'432.–
35	101'510.–	141'198.–
34	98'192.–	135'676.–
33	94'875.–	130'155.–
32	89'627.–	122'702.–
31	86'632.–	117'502.–
30	84'762.–	111'513.–
29	81'889.–	106'584.–
28	79'020.–	101'661.–
27	77'972.–	98'551.–
26	76'250.–	96'217.–
25	72'366.–	90'769.–
24	69'448.–	86'878.–
23	64'886.–	82'213.–
22	62'479.–	78'326.–
21	59'808.–	74'693.–
20	58'384.–	71'045.–
19	57'467.–	68'098.–
18	55'011.–	64'881.–
17	52'070.–	61'941.–
16	49'122.–	58'992.–
15	46'976.–	56'847.–
14	45'137.–	55'005.–
13	43'243.–	53'113.–
12	41'420.–	51'292.–
11	39'595.–	49'469.–
10	37'777.–	47'646.–

Art. 2 L'importo annuo dell'assegno per i figli è determinato dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia del 18.12.2008.

Art. 3 Le pensioni base dei Magistrati pensionati entrati in carica prima del 1 gennaio 1986, e dei loro superstiti, quelle dei Consiglieri di Stato pensionati e quelle dei loro coniugi superstiti, acquisite al 31 dicembre 2015 rimangono invariate nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Art. 4 Questo decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto del Consiglio di Stato concernente il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; proroga

(del 20 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 65/2013 del 20 dicembre 2013);

considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questo contratto hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constatata all'origine;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 100/2015 di venerdì 18 dicembre 2015 del Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 settembre 2015 di proporre al Consiglio di Stato la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;

decreta:

Il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica è prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2018.

Bellinzona, 20 gennaio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile al personale impiegato (operai non qualificati) del settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica.

Art. 2 Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base in CHF

Personale operaio: fr. 17.30

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8,33% per 4 settimane di vacanza e 10,64% per 5 settimane di vacanza
- 3,6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Lo stesso avrà una validità di 3 anni.

Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali del 24 agosto 1994 e relativo allegato; revoca delega

La Cancelleria dello Stato comunica che, con risoluzione n. 85 del 20 gennaio 2016 il Consiglio di Stato ha sospeso ogni delega ai Dipartimenti e alle unità amministrative subordinate relativa al conferimento di mandati di gestione corrente superiori a fr. 5'000.– per l'anno 2016.

Sono considerati mandati esterni di gestione corrente gli incarichi a persone per prestazioni di lavoro e professionali riferite a studi, ricerche, calcoli, perizie, progettazioni, pareri e consulenze. Sono invece escluse le commesse (acquisti e forniture).

Bellinzona, 20 gennaio 2016